SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

N. 101

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 10, della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 luglio 2014)



Roma, 22 luglio 2014

Sen. Pietro Grasso Presidente del Senato della Repubblica R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014.

Maria Elena Boschi

2 2 LUG. 2014



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comparto dell'industria del legno in Italia è sempre stato particolarmente importante in termini socio-economici con un numero medio di addetti pari a circa 400.000 e un fatturato annuo di circa 34 miliardi di euro. Al momento il settore sta superando i minimi storici di produzione ed esportazione raggiunti nel 2009, in concomitanza con la più generale crisi economica.

L'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ha previsto l'adozione di un decreto legislativo al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

L'immediata attuazione di questi regolamenti, oltre che obbligatoria, risulta strategica al fine di non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia, importatore netto di legnami tropicali, e i paesi produttori di tali merci, per lo più africani ed asiatici.

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT), entrato in vigore il 30 dicembre 2005, mira a contrastare l'importazione illegale di legno e prodotti derivati da determinati Paesi terzi con i quali l'Unione europea firma accordi bilaterali di tipo volontario (VPA - Voluntary Partnership Agreements). Tali accordi sono finalizzati all'adozione di licenze standard, verificabili e non falsificabili, tali da garantire la totale legalità e tracciabilità delle transazioni commerciali.

Il secondo regolamento (UE) n. 995/2010 (*Timber Regulation*), stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti derivati sul mercato interno, completando lo spettro d'azione del già descritto regolamento *FLEGT*, con l'obiettivo di contrastare il disboscamento e il conseguente commercio di legname illegale proveniente da qualsiasi parte del mondo, incluso lo stesso territorio dell'Unione europea.

Il fulcro di questo regolamento è rappresentato dall'adozione di un sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori commerciali, eventualmente supportati da enti terzi, detti organismi di controllo, che devono adottare tutte le misure necessarie ad accertare la legalità delle partite di legno e derivati da commercializzare. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni penali con la sanzione accessoria della confisca delle partite merceologiche oggetto di commercio o amministrative, anche commisurate al valore venale in comune commercio del legno illegale, al fine di annullare il vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

I principi direttivi proposti nel provvedimento corrispondono agli impegni che è necessario affrontare per l'attuazione dei suddetti regolamenti comunitari e danno corso a specifiche previsioni demandate alla scelta degli Stati membri.

L'articolo 2 del decreto legislativo individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti sopra indicati



ed enuncia i compiti dell'autorità nazionale competente. In particolare, si prevede che, per la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005, l'autorità nazionale competente riceva dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le necessarie informazioni.

L'articolo 3 prevede le disposizioni attuative per il coordinamento delle procedure di controllo sul sistema di licenze FLEGT, stabilendo che, ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità europea, ogni carico deve essere corredato da una licenza da presentare all'autorità nazionale competente preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana.

Vengono ricondotti ai principi dello sportello unico doganale le modalità del concorso fra autorità nazionale competente e Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'attuazione del regolamento (CE) 2173/2005, prevedendo anche, nell'immediato, una collaborazione per l'effettuazione concomitante dei controlli e delle verifiche merceologiche dei carichi.

Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, viene stabilito che gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tale contributo andrà a coprire gli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del regolamento 2173/2005, ovvero dei controlli che le strutture del Corpo Forestale dello Stato, già presenti nei porti per i controlli sul traffico delle specie animali e vegetali in via di estinzione, effettueranno sulle licenze FLEGT e sui relativi carichi.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un registro degli operatori anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1993, n. 580. Lo stesso articolo prevede, altresì che, per la valutazione del rischio, l'Autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, facendo richiamo anche alle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale. Inoltre, si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.

L'articolo 5 da attuazione allo specifico criterio di delega di cui all'articolo 10, lett. d), del comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, che stabilisce che il decreto di attuazione dei summenzionati regolamenti comunitari deve, fra l'altro, provvedere alla "d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la loro consultazione da parte del pubblico interessato".



La produzione illegale di legname è il risultato di utilizzazioni forestali che avvengono in violazione delle convenzioni internazionali e delle leggi vigenti nel paese di produzione del legname: un problema globale che comporta conseguenze negative sull'economia, sull'ambiente e sulla società. La materia riveste, quindi, grande importanza ed è di notevole complessità, avendo implicazioni giuridiche, tecniche, industriali, commerciali, ambientali e, in definitiva, di politica nazionale ed internazionale. In particolare, dal punto di vista ambientale il taglio illegale è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Per questi motivi l'approccio non può che essere trasversale e presuppone il coinvolgimento di varie amministrazioni (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Agenzia delle Dogane e dei monopoli), nonché delle categorie di settore e delle associazioni ambientaliste.

In ragione di ciò, al citato articolo 5, è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, della Consulta FLEGT e *Timber Regualtion*, con il compito di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione dei regolamenti in questione.

Più in particolare, al fine di meglio raccordare le attività di controllo sul taglio e sul commercio di legname con quelle connesse alla protezione e gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta, che è istituita presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, fornisce supporto all'autorità nazionale competente per la soluzione di criticità, per la ricerca di priorità ed in generale per le attività che fanno capo alla stessa autorità nazionale competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti:

- a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attività connesse all'attuazione dei regolamenti;
- b) esame di eventuali criticità che dovessero emergere nelle attività di attuazione dei regolamenti;
- c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l'esercizio delle attività prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione;
- d) promozione di accordi volontari di partenariato con paesi terzi;
- e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche promuovendo la realizzazione di banche dati (comma 6).

In ragione della molteplicità degli interessi coinvolti, è stabilito che ai lavori della Consulta partecipino, con propri rappresentanti, il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e Province autonome, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le associazioni di categoria e ambientaliste maggiormente rappresentative del settore (comma 2).



Dall'istituzione della Consulta non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è previsto che al suo funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. E', inoltre, stabilito che ai componenti della Consulta non vengano corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4).

L'articolo 6 prevede, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le sanzioni penali e amministrative per la violazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010.

L'articolo 7 stabilisce le disposizioni finanziarie, prevedendo la destinazione dei proventi del contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT, di cui all'articolo 3, per l'integrale copertura degli oneri inerenti alle procedure di controllo previste dall'articolo 3 ai sensi del regolamento 2173/2005 (controlli effettuati dal Corpo Forestale dello Stato essenzialmente nei porti).

Nel medesimo articolo viene, altresì stabilita la destinazione dei proventi derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 995/2010, che verranno effettuati dalle strutture territoriali del Corpo Forestale dello Stato sugli operatori selezionati dal registro sulla base dell'analisi del rischio.

Viene infine stabilita la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 6 comma 10, per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui al decreto legislativo di che trattasi.

Si evidenzia, infine, che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7).



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".

Referente: Dott.ssa Paola Tucciarone – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 3063 e-mail p.tucciarone@mpaaf.gov.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Il contesto socio-economico in cui si colloca l'iniziativa di regolazione è rappresentato dall'industria del legno, della carta e dei prodotti da esso derivati. Questo comparto, in Italia, costituisce un settore strategico per l'economia nazionale, con un numero medio di addetti pari a circa 400.000 ed un fatturato annuo di circa 34 miliardi di euro. L'Italia, inoltre, è un importatore netto di legname, che successivamente lavora e per buona parte riesporta sotto forma di prodotti commerciali finiti. L'intervento regolatorio di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, stabilisce gli obblighi degli importatori di legname e degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ed il relativo quadro sanzionatorio. L'immediata attuazione di questi regolamenti, oltre che obbligatoria, risulta strategica al fine di non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia, importatore netto di merci a base di legno e i maggiori paesi produttori, ivi inclusi quelli tropicali, notoriamente soggetti a considerevoli tassi di deforestazione. La maggiore criticità emersa, a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari di cui l'intervento normativo è attuazione, è la mancanza di un appropriato regime sanzionatorio, senza il quale risulta impossibile per il Ministero delle politiche



agricole alimentari e forestali, Autorità nazionale competente in materia di FLEGT e EUTR, che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per l'esecuzione dei controlli, contenere il fenomeno del commercio di legno e derivati d'origine illegale. Infatti, la mancanza di un adeguato quadro sanzionatorio rende attualmente l'Italia - paese europeo leader per import-export e trasformazione di prodotti legnosi - particolarmente soggetta al verificarsi di illeciti commerciali e ambientali, nonché potenziale scorciatoia per l'ingresso nel mercato interno di merci illegali. Ovvie ripercussioni di questi fenomeni consistono in un'inevitabile penalizzazione degli operatori italiani che esportano i propri prodotti e nel conseguente calo generalizzato del volume d'affari dell'intera filiera foresta-legno che oggi rappresenta la seconda industria manifatturiera nazionale.

Il principale problema da risolvere, attraverso l'intervento regolatorio, è quello del taglio abusivo delle foreste e del prelievo non autorizzato di legno. In base ad una valutazione del Corpo Forestale dello Stato, in Italia, gli addetti commerciali ascrivibili alla categoria di "operatore", così come definita dal citato regolamento EUTR, sarebbero circa 10.000, comprendendo sia gli importatori, sia le ditte boschive e le altre figure della filiera che immettono sul mercato legno di provenienza nazionale. Comunque, è opportuno evidenziare che soltanto l'obbligo di iscrizione al registro degli "operatori", previsto dall'intervento regolatorio, consentirà una precisa valutazione del numero e della natura di tali figure professionali che operano in un contesto socio-economico di importanza primaria. Basti pensare che annualmente in Italia vengono immessi sul mercato circa 8 milioni di metri cubi di legname nazionale, 17 milioni di metri cubi di legname di importazione e 9 milioni di tonnellate di carta, per un valore complessivo stimabile in circa 15 miliardi di euro. Vista la mole e l'eterogeneità di queste importazioni l'Italia rappresenta, insieme ad altri Stati membri dell'UE, un fiorente, ma non quantificabile mercato di legno e derivati di origine illegale. Come tali sono da intendersi, nell'accezione del Regolamento EUTR, le merci non prodotte nel pieno rispetto delle norme vigenti nei paesi d'origine in materia di proprietà e diritto alla gestione delle risorse forestali, commercializzazione, esportazione e fiscalità. Infatti, se il legno di origine nazionale e comunitaria non desta particolari allarmi, altrettanto non può dirsi per tutto il resto del mondo e, in particolare per alcuni paesi tropicali ad alto rischio, da cui l'Italia importa abitualmente e nei quali si continua ad operare in assenza di autorizzazione al prelievo legnoso od a tagliare lotti boschivi ubicati in riserve naturali o costituiti da specie protette. Altri casi tipici di illegalità riguardano l'asportazione di legname oltre i limiti autorizzati, il mancato rispetto delle prescrizioni selvicolturali localmente vigenti (ad esempio il divieto di taglio raso), l'evasione fiscale, la falsificazione dei



documenti di trasporto, le dichiarazioni doganali mendaci e ogni altra violazione di norme inerenti al settore foresta-legno. Gli effetti più tangibili del commercio illegale consistono in un continuo decremento delle risorse forestali d'origine naturale (secondo la FAO pari a 13 milioni di ettari per anno), in pesanti alterazioni degli equilibri socioeconomici delle nazioni più afflitte da deforestazione clandestina e in considerevoli turbative degli scambi commerciali nei paesi volontariamente o involontariamente recettori di legno illegale. In termini finanziari, UNEP (United Nations Environmental Programme) e INTERPOL (International Criminal Police Organization) stimano la portata globale del fenomeno nell'ordine di 30-100 miliardi di dollari USA, pari ad una quota del 15-30% dell'intera produzione mondiale di legname. Se questi numeri rappresentano la media generale, va sottolineato che in alcuni paesi africani, asiatici o sud-americani, la quota di legno prodotto illegalmente può rappresentare addirittura il 90% del totale nazionale. Secondo la Banca mondiale, 10-15 miliardi di dollari sarebbero i proventi annui per le organizzazione criminali coinvolte a vario titolo nell'illegal logging, fenomeno che penalizza le economie dei paesi maggiori produttori di legni tropicali, anche in termini di mancati introiti conseguenti all'evasione di tributi e dazi di esportazione. Questo spesso avviene con la complicità delle amministrazioni pubbliche preposte al controllo ed alla tutela del territorio, prone alla corruzione esercitata da operatori forestali ed esportatori senza scrupoli, obbedienti a logiche proprie della criminalità ambientale organizzata. Anche per questo motivo le fonti informative ufficiali di livello locale non sono in genere attendibili, tendendo a sottostimare radicalmente il fenomeno dell'illegalità forestale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di contrastare l'importazione illegale di legname da determinati Paesi terzi; per questo motivo, con tali paesi l'UE firma accordi bilaterali di tipo volontario (*VPA - Voluntary Partnership Agreements*). Tali accordi sono finalizzati all'adozione di licenze standard, verificabili e non falsificabili, tali da garantire la totale legalità e tracciabilità delle transazioni commerciali. Il regolamento (CE) n. 1024/2008 reca le modalità di applicazione del precedente regolamento *FLEGT*. Il regolamento (UE) N. 995/2010 (EU *Timber Regulation- EUTR*) introduce, invece, il concetto operativo della "*Due Diligence*" e stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti derivati nel territorio comunitario, completando lo spettro d'azione del già descritto regolamento *FLEGT*.



L'intervento normativo si pone come obiettivo fondamentale il contrasto al commercio di legno e prodotti derivati di origine illegale o dubbia nel territorio dell'Unione europea. In uno scenario più ampio e di lungo periodo l'obiettivo è quello della salvaguardia del patrimonio forestale mondiale e della sua tutela. Nell'ambito dell'Unione europea si è deciso di perseguire la soluzione dei problemi evidenziati al punto A) attraverso l'introduzione di norme volte al controllo del commercio di legname illegale proveniente da qualsiasi parte del mondo, incluso lo stesso territorio dell'UE. Il fulcro di questi regolamenti è rappresentato dall'adozione di un sistema di dovuta diligenza, da parte degli operatori della filiera produttiva e commerciale, avendo di mira l'aumento della legalità negli scambi di questi prodotti, laddove si considerano "legali" i prodotti conformi a tutte le disposizioni giuridiche e normative in vigore nel paese di origine.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati contenuti nella relazione annuale ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005, riferita all'anno civile precedente, e nella relazione biennale sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/210 nel corso del biennio precedente, che l'Autorità competente è obbligata a presentare alla Commissione europea, entro i termini prescritti dai regolamenti.

Il numero dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate sarà oggetto delle relazioni di cui sopra e sarà alla base di un indicatore specifico, incentrato sull'efficacia raggiunta dall'Italia nel contrasto al commercio di legno e derivati d'origine illegale o incerta. In particolare, gli elementi conoscitivi di base, da inserire in un'apposita sezione della banca dati esistente e già utilizzata dal Corpo Forestale dello Stato, consistono nel quantitativo totale dei controlli effettuati, nel rispettivo numero di sanzioni irrogate, ripartite per tipologia (amministrativa o penale) e relativo importo.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio proposto avrà effetti diretti ed indiretti sia sui soggetti pubblici coinvolti, che sui soggetti privati già tenuti al rispetto delle prescrizioni stabilite dai regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/210" che regolano la materia.



- Destinatari pubblici: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Autorità competente), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero economia e finanze, Ministero degli affari esteri; Ministero dello sviluppo economico; Agenzia delle dogane e dei monopoli; Regioni e Province autonome;
- Destinatari privati: operatori del settore: "soggetti che immettono sul mercato UE legno o prodotti da esso derivati" e commercianti: "soggetti che acquistano o vendono, legno o prodotti derivati già immessi sul mercato UE;
 - associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore; associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative:
- Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata dal Ministero proponente in collaborazione con tutte le altre amministrazioni interessate. L'opzione regolatoria è frutto di un percorso durato nel tempo, che ha reso possibile una valutazione attenta e consapevole delle istanze di tutti i destinatari. Le consultazioni ed il continuo scambio di informazioni sono avvenute regolarmente, sia con le principali organizzazioni del mondo della selvicoltura, che con i principali rappresentanti del mondo dell'industria del legno.

Più in dettaglio si riportano di seguito le consultazioni effettuate.

In fase di approvazione definitiva del regolamento 995/2010, in data 19.02.2010, si è tenuta una riunione presso il CNEL, con la collaborazione dell'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, per discutere sugli obblighi per gli operatori che intendono commercializzare legname e prodotti del legno, anche in vista della normativa attuativa da sviluppare. Hanno partecipato i seguenti organismi: CNEL Osservatorio, Assocarta, Federlegno Arredo, Consorzio Servizi Legno Sughero, Green Peace, WWF Italia, Terra Onlus, FSC Italia, MIPAAF, CRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA, Università della Tuscia, Università del Molise, ISTAT, Ambasciata del Canada, Corpo Forestale dello Stato.

Successivamente si sono avute consultazioni con i seguenti organismi, in relazione agli argomenti e agli esiti indicati:



- Federlegno: registro degli operatori (articolo 4), riferimento ai sistemi di dovuta diligenza degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea (articolo 6) (proposte accolte);
- WWF-Traffic: sanzioni ad hoc a carico dei "commercianti" in caso di mancata tracciabilità (proposta accolta); segnalazione di specie e paesi a particolare rischio, interrelazioni EUTR/ CITES, false licenze FLEGT (elementi informativi considerati, ma non direttamente trascrivibili in termini legislativi);
- Assocarta: definizione di operatore/importatore: accolta con linee guida EU;
- Green Peace: sollecitazione attuazione normativa in Italia, casi di importazioni illegali ai sensi EUTR (elementi informativi considerati, ma non direttamente trascrivibili in termini legislativi);
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: istituzione Consulta FLEGT e Timber Regualtion (proposta accolta);
- Agenzia delle dogane e dei monopoli: riferimenti allo sportello unico (proposta accolta);
- Organismi di controllo LegnOk e *Bureau Veritas* vari confronti sull'interpretazione del Regolamento EUTR e sulle strategie di attuazione (elementi informativi considerati, ma non direttamente trascrivibili in termini legislativi).

Il Ministero delle politiche agricole, ha svolto consultazioni e periodici incontri informativi anche con la *Monitoring Organization* "ConLegno", la quale ha ricevuto fin dal mese di agosto 2013, l'approvazione definitiva da parte della Commissione Europea ad operare in Italia. Altre *Monitoring Organization*, sono in procinto di ricevere l'accreditamento.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1.

Innanzitutto, infatti, l'opzione di non intervento causerebbe l'apertura di una procedura di infrazione per mancata attuazione della normativa europea di rieferimento. Inoltre, le conseguenze dirette ed indirette per le imprese che operano nel settore, sarebbero quelle di penalizzare il commercio di legno e l'esportazione di



prodotti derivati verso il mercato interno ed extra-comunitario.

L'assenza di una regolamentazione attuativa calibrata a livello nazionale penalizzerebbe pesantemente gli operatori che hanno già effettuato investimenti per rispettare il sistema di *Due Diligence* e per operare, da privati, nel settore dei servizi collegati (Organismi di controllo). La mancata adozione in tempi brevi dell'intervento regolatorio, rischia di paralizzare completamente il macrosistema legno nazionale, penalizzando sia gli addetti del settore industriale sia quelli della selvicoltura.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nell'analisi effettuata per la redazione dell'intervento regolatorio è stata svolta un'approfondita comparazione, soprattutto con le soluzioni adottate da altri Paesi europei (Germania, Paesi bassi, Francia, Regno Unito).

Questa comparazione è stata effettuata anche nella valutazione delle sanzioni, per renderle proporzionali ed in linea con quelle degli altri Paesi dell'Unione europea. Sono state prese in particolare riferimento le soluzioni della Germania. D'altra parte vanno evidenziate le difficoltà che tale processo comporta in quanto il sistema sanzionatorio per ogni Stato Membro va considerato in relazione all'organizzazione del sistema giudiziario; il sistema proposto, di conseguenza, è anche stato oggetto di approfondimento con i rappresentanti del Ministero della giustizia.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che l'intervento regolatorio si sostanzia nell'attuazione dei due regolamenti europei e pertanto, eccettuata l'adozione di uno specifico regime sanzionatorio, non lascia spazio a particolari spunti innovativi a livello nazionale, vista anche la necessità ed opportunità di attenersi al livello minimo di regolazione europea, al quale si è fatto riferimento. Non sono, quindi, emerse soluzioni alternative nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e in considerazione della peculiarità delle norme comunitarie da attuare.

Anche nell'ambito dell'Amministrazione si è ritenuto che le soluzioni individuate fossero le più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI



A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Trattandosi dell'attuazione di normativa dell'Unione europea nell'ordinamento giuridico nazionale non si ravvedono impatti negativi su qualsivoglia figura pubblica o privata che non siano insiti nelle norme unionali già vigenti.

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Presenta, invece, i seguenti vantaggi:

- a) creazione di nuovi posti di lavoro ad alto grado di specializzazione nelle *Monitoring Organization* (Organismi di controllo) e nel settore dei servizi per le imprese.
- b) aumento del consumo consapevole e sostenibile, collocandosi l'intervento normativo nell'ambito dell'innovativo settore della green-economy;
- c) ulteriore vantaggio generalizzato per la collettività è individuabile nella maggiore considerazione accordata, nel nostro Paese, alla tutela dell'ambiente, valore questo, particolarmente considerato dalla Costituzione. In tal senso, è ormai dimostrato che negli USA l'attuazione del "Lacey Act", norma assimilabile per argomento ai citati regolamenti FLEGT e EUTR, abbia prodotto un aumento della coscienza ambientalista ed influenzato positivamente gli orientamenti produttivi di grandi aziende operanti nel settore del legno. D'altronde, la rilevanza globale del fenomeno dell'illegal logging (taglio abusivo delle foreste e commercializzazione del legno da esso derivante) è ormai di dominio pubblico, grazie ai rapporti informativi e al flusso di dati e metadati periodicamente divulgati da INTERPOL e Agenzie operanti in ambito ONU ed UE.

L'incidenza dell'intervento regolatorio sulle amministrazioni coinvolte, sarà limitato principalmente allo svolgimento dei controlli sul territorio. L'Autorità competente dovrà far fronte ad adempimenti di tipo amministrativo nella trasmissione degli esiti dei controlli presso la Commissione europea, nel coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte ed in particolare, nella stessa effettuazione dei controlli. Per la verifica delle licenze FLEGT si prevede di utilizzare i nuclei operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato esistenti nei principali porti del paese, in particolare quelli di Genova, La Spezia, Napoli, Salerno, Palermo, Catania, Trapani, Bari, Ortona, Ancona, Venezia, Trieste e Ravenna. I controlli EUTR saranno



sempre effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, che renderà disponibile il personale operante nei Servizi territoriali CITES e/o in altri Uffici locali.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Secondo una prima analisi effettuata dal Corpo Forestale dello Stato, gli operatori italiani che effettuano almeno un'importazione all'anno di merci soggette all'EUTR sono circa 20.000 (di cui il 40% circa specializzati in legno, mobili e altri prodotti a base di legno e il restante 60%, in paste di cellulosa e altri prodotti cartari), mentre quelli che immettono sul mercato comunitario legno primariamente prodotto in Italia (addetti al taglio dei boschi) sono circa 4.700.

Sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Istat è possibile disaggregare e classificare il suddetto numero di operatori commerciali (legati al mercato estero) come segue: 86,5% micro imprese, 12% piccole imprese, 1,4% medie imprese e 0,1% grandi imprese (aventi più di 250 addetti).

Evidenziato il suddetto quadro statistico di riferimento, va comunque precisato che l'atto regolatorio qui proposto, non determina ulteriori effetti sugli operatori rispetto a quanto direttamente causato dai regolamenti comunitari che si intende attuare, peraltro già vigenti da anni. Per completezza di informazione, si tiene comunque a precisare che data la natura degli stessi regolamenti, non si intravedono vantaggi o svantaggi direttamente correlati alla dimensione delle imprese.

Il provvedimento regolatorio prevede sanzioni penali e amministrative. Queste ultime, da determinare proporzionalmente alla quantità ed al valore venale della merce illegale, fino ad un massimo di euro 1.000.000, a carico dell'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti derivati, non dimostra di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 995/2010. Si evidenzia che tali sanzioni indirettamente si rapportano alle dimensioni aziendali dell'operatore poiché il rischio di illegalità risulta anche proporzionale alla quantità delle merci commercializzate (siano esse importate o direttamente prodotte in Italia).

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;



L'intervento regolatorio in questione non introduce nuovi oneri informativi e costi amministrativi se non quelli già previsti dai due regolamenti (CE) 2173/2005 e (UE) 995/2010, da tempo vigenti nell'Unione europea. Ciò nell'ottica di adottare il livello minimo di regolazione.

In attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1024/2008, di applicazione del regolamento (CE) 2173/2005, l'articolo 3, comma 2, dell'intervento normativo introduce la possibilità, da parte dell'autorità nazionale competente e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di richiedere che la licenza FLEGT sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore.

Tenuto conto che il costo medio richiesto per le traduzioni giurate è di € 100 per pagina e visto che il modulo *standard* previsto dalla normativa europea è di 2 pagine, il costo totale è di circa € 200 per l'intera traduzione. La tabella seguente riporta le stime degli oneri amministrativi introdotti.

TRADUZIONE LICENZE FLEGT					
OBBLIGO INFORMATIVO: LICENZA FLEGT					
RIVOLTO A: OPERATORI DEL SETTORE					
EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO: INTRODUZIONE					
COSTO MEDIO: Euro 100 a pagina					
ATTIVITA S	LATERVITA STANDARDS CORRISPONDENTE	ÖNERÜSITA:	(00STD4- MEDIO (10)		
Traduzione del modulo relativo alla licenza FLEGT	B. COMPILAZIONE DI MODULO DI ISTANZA/DENUNCIA/COMUNICAZIONE	В	200		

Si fa presente che, quanto alla frequenza dell'obbligo, si tratta di adempimento eventuale, che di regola non si verificherà in quanto di solito le licenze sono prodotte nelle lingue ufficiali (inglese o francese), e in tal caso non necessitano di una traduzione giurata. Pertanto, non è possibile stimare la popolazione di imprese interessate.

Il registro degli operatori, previsto dall'articolo 4 della normativa proposta, rappresenta uno strumento imprescindibile per la corretta applicazione della norma ed è riconducibile all'articolo 10, comma 2 del regolamento 995/2010, secondo cui i



controlli sugli operatori sono effettuati in base ad un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio.

L'intervento regolatorio rimanda comunque la determinazione del costo d'iscrizione ad un atto secondario, ovvero ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pertanto ci si riserva di operare in tale sede la stima dell'impatto.

Anche per quanto riguarda la determinazione del contributo previsto in attuazione dell'articolo 5, comma 6, del regolamento (UE) n. 2173/2005 - inerente alla copertura degli oneri per i controlli FLEGT ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi, l'intervento regolatorio rimanda ad un atto secondario, ovvero ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pertanto, anche in questo caso ci si riserva di operare in tale sede la stima dell'impatto.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti responsabili dell'attuazione all'opzione regolatoria possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Trattandosi dell'attuazione di normativa dell'Unione europea nell'ordinamento giuridico nazionale gli effetti addizionali che la norma nazionale d'applicazione comporta sono da considerarsi minimi, sia per la Pubblica amministrazione, sia per i soggetti privati coinvolti. Gli effetti dell'intervento, comunque, potranno essere effettivamente valutati solo al momento dell'applicazione della norma in esame, anche in relazione al volume dell'attività di controllo svolta dal Corpo forestale dello Stato e di eventuali comportamenti illeciti. In relazione alle disponibilità economico-strumentali delle autorità preposte al controllo, si osserva che l'attività svolta rientra in quella istituzionale, quindi l'intervento regolatorio risulterebbe di immediata attuazione.



SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

Dal punto di vista della competitività, si ritiene che le imprese non subiranno perdite dirette per gli effetti applicativi dell'intervento normativo.

L'intervento regolatorio in esame, per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione dell'Autorità competente per attuare i citati regolamenti comunitari e per sanzionare comportamenti illeciti e criminali. Al contempo, consente di contrastare fenomeni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori che praticano correttamente le procedure di importazione legale e di dovuta diligenza. Inoltre, diventa uno strumento posto a garanzia della tutela del consumatore e delle produzioni, con possibili conseguenti riflessi positivi anche sul mercato interno e comunitario. A tal proposito, si evidenzia quanto il mancato adeguamento del sistema Paese a queste norme comunitarie possa creare ostacoli diretti alle esportazioni di mobili ed altri manufatti in legno e carta e influire negativamente sull'immagine del "made in Italy" che invece rappresenta uno storico e consolidato valore aggiunto per le imprese nazionali.

L'Autorità competente, inoltre, monitorerà costantemente la struttura sanzionatoria di implementazione dei medesimi regolamenti negli altri Paesi dell'UE, al fine di garantire un'applicazione omogenea della stessa nell'intero territorio europeo. Eventuali disequilibri, potranno comunque essere segnalati nelle sedi consultive unionali e nel Comitato "FLEGT", che si tiene periodicamente, presso gli uffici della Commissione Europea. E' stata, infatti, svolta una comparazione del quadro sanzionatorio che l'intervento regolatorio introduce con gli omologhi obblighi introdotti negli altri stati membri onde evitare effetti distorsivi della libera concorrenza e generare sperequazioni tra i diversi operatori e commercianti operanti nel territorio dell'Unione. Ad oggi, sulla base del lavoro svolto anche in seno al Comitato FLEGT, che si tiene periodicamente presso la *DG Environment* dell'Unione europea, l'architettura sanzionatoria prescelta, risulta sostanzialmente in linea con i principali paesi UE.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione



A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- l'Autorità competente rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che si avvale del Corpo forestale dello Stato, in particolare per l'attività di controllo, prevenzione e repressione. Altre amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione sono: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia;
- gli operatori ed i commercianti di legno e prodotti derivati, responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, nella parte riguardante la "dovuta diligenza", che saranno tenuti all'obbligo di iscrizione al registro ed alla conservazione delle licenze e della documentazione attestante la provenienza legale del legname, per almeno 5 anni.
 - B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento;

L'intervento normativo sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, insieme a materiale giuridico e divulgativo, al seguente indirizzo web:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il monitoraggio verrà assicurato avvalendosi di strumenti già a disposizione del Corpo Forestale dello Stato ed in particolare, della banca dati "RilPol CFS" in cui vengono memorizzati i dati inerenti alle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, che costituiscono un oggetto di interesse prioritario per la citata forza di polizia. Inoltre, il Ministero delle politiche agricole - in qualità di Autorità competente FLEGT-EUTR - è tenuto ad inviare periodicamente alla Commissione europea relazioni sullo stato di attuazione della normativa comunitaria sul contrasto alla commercializzazione di legno illegale. Nelle relazioni figurerà anche una valutazione dell'efficacia del regime sanzionatorio introdotto.

Inoltre, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i relativi organismi di controllo, trasmetteranno i dati necessari alla redazione delle relazioni. Pertanto, il monitoraggio sarà possibile attraverso l'azione sinergica delle amministrazioni



coinvolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

L'intervento normativo non prevede specifici meccanismi di revisione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale verrà preso in esame il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

Fermo restando che le informazioni trattate nell'indicatore già descritto nella sezione 1-C) sono ritenute le più pertinenti anche in questa fase di monitoraggio, verrà condotta, su questa base, un'analisi comparata della realtà italiana con quella degli altri Stati membri, tenendo anche conto degli esiti prodotti dalle attività di controllo sul territorio. Questa analisi verrà aggiornata ad intervalli di tempo regolari e molto ravvicinati al fine di valutare in continuo l'efficacia dell'intervento regolatorio qui proposto, nonché una sua eventuale ricalibrazione.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non sono stati introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dai regolamenti dell'Unione europea di cui l'intervento regolatorio è attuazione. Gli obblighi ed oneri introdotti sono quelli strettamente necessari per l'attuazione dei regolamenti. Inoltre, anche le sanzioni introdotte sono quelle previste dalla normativa europea e, come già sottolineato, frutto di un confronto con le sanzioni introdotte dagli altri Paesi dell'Unione europea.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati."

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo è disposto dalla delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva europea e gli altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

La bozza di articolato riguarda l'attuazione della vigente normativa comunitaria relativa al contrasto dell'importazione e commercializzazione di legname illegale nel territorio della UE. In particolare, si tratta del Regolamento n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 20005 - denominato FLEGT - e del Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 – denominato EU Timber Regulation (EUTR).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto dell'intervento normativo è limitato attualmente alle disposizioni contenute nella legge 7-2-1992 n. 150, "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica."

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.



Lo schema di decreto legislativo attua le disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativo agli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno. Tale proposta normativa integra l'ordinamento giuridico vigente con l'introduzione delle sanzioni la cui quantificazione è stata delegata dai Rogolamenti agli Stati membri.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo in commento sono in armonia con i principi costituzionali. Il testo del provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

L'intervento normativo è stato, inoltre, predisposto in coerenza con i criteri contenuti nella delega legislativa, di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013".

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo provvede a dare attuazione ai regolamenti comunitari che disciplinano il contrasto dell'importazione illegale di legno e prodotti derivati da Paesi Terzi, nonché stabiliscono obblighi per gli operatori che commercializzano per la prima volta il legno. Le disposizioni contenute nell'articolato sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni all'articolo 117 Cost. In particolare, le finalità ambientali di tutela del patrimonio forestale, connesse a tale intervento, rientrano tra le competenze statali esclusive di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) "tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali". Tali misure di tutela necessitano di uniformità a livello nazionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni dell'intervento normativo non violano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione.



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel presente decreto legislativo non sono presenti rilegificazioni in materia ed è stato predisposto nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato attuale non risultano in discussione, né sono stati presentati, progetti di legge inerenti alla materia oggetto dello schema di decreto legislativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta attualmente pendente alcun giudizio di costituzionalità su norme relative all'oggetto dello schema di decreto legislativo. L'assenza di pronunce della Corte Costituzionale sull'oggetto del provvedimento non ha determinato un indirizzo giurisprudenziale in tal senso.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è finalizzato all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, – denominato EU Timber Regulation (EUTR) e pertanto all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono, allo stato attuale procedure di infrazioni nei confronti dell'Italia relative all'oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il medesimo schema di provvedimento normativo è volto proprio ad evitare sanzioni comunitarie conseguenti al mancato rispetto dei citati regolamenti inerenti al commercio di legno e derivati.



- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Il provvedimento risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

 Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea vertenti su materie oggetto del presente intervento normativo, né indicazioni da parte della giurisprudenza europea sullo specifico problema, affrontato dal presente schema di decreto legislativo.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

 Non risultano pendenti giudizi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il contenuto della presente proposta normativa è in linea con i contenuti espressi negli interventi normativi degli altri paesi che hanno già promulgato norme di attuazione dei due regolamenti comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni contenute nel provvedimento sono quelle previste dai regolamenti comunitari a cui danno attuazione ed appaiono coerenti con quelle già in uso nell'ordinamento nazionale vigente.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo schema di decreto legislativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo normativo proposto non prevede effetti retroattivi nel suo articolato, né reviviscenza di norme precedentemente abrogate o norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Allo stato attuale non vi sono altre leggi delega sulla stessa materia, ovvero licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ed obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, oggetto del presente intervento normativo. E' presente, tuttavia, e non ancora scaduta, la delega legislativa conferita dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, legge comunitaria 2010, ed in particolare dall'articolo 1 recante "Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie". Tale delega, tuttavia, è relativa solo ad un aspetto, quello sanzionatorio, previsto dallo schema di decreto legislativo. La presente proposta di intervento normativo è invece attuativa di una delega più ampia che regola l'intera materia e non solo gli aspetti relativi alla disciplina sanzionatoria.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo prevede l'adozione di un'articolata fase attuativa. In particolare è prevista:



- all'articolo 3, comma 4, la predisposizione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'individuazione dell'entità e modalità di versamento dei contributi finanziari a carico degli importatori;
- all'articolo 4, comma 3, la predisposizione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con il quale sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.
- all'articolo 5, comma 3, la predisposizione un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con il quale è istituita la Consulta;
- all'articolo 5, comma 5, la predisposizione di un decreto del Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche
 agricole alimentari e forestali, con il quale si approva il regolamento di
 funzionamento della Consulta FLEGT e Timber Regulation;
- all'articolo 6, comma 10, la predisposizione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che individuati i criteri con i quali viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, del legno e i suoi derivati, oggetto di provvedimento di confisca;
- all'articolo 7, comma 1, la predisposizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono riassegnati, nel programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", afferente la missione "Sviluppo sostenibile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i proventi derivanti dal contributo di cui all'articolo 3, comma 3, versati all'entrata del bilancio dello Stato;
- all'art. 7, comma 2, la predisposizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono riassegnati nel programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", afferente la missione



- "Sviluppo sostenibile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4;
- all'art. 7, comma 3, la predisposizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono riassegnati, al programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", afferente la missione "Sviluppo sostenibile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 6 comma 10, versati all'entrata del bilancio dello Stato.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'utilizzazione di ulteriori dati statistici attiene alla fase applicativa del provvedimento, anche ai fini di rendicontazione e monitoraggio. Al momento si prevede di utilizzare strumenti di raccolta ed aggiornamento dati interni all'Amministrazione.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati già disponibili presso l'Amministrazione proponente.





RELAZIONE TECNICA

Premessa

Lo schema di decreto legislativo predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

ARTICOLO	CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA	Risorse da bilancio
Art. 1 (Definizioni)	Dall'articolo non derivano oneri finanziari, essendo unicamente dedicato alle necessarie definizioni per assicurare coerenza alla disposizione normativa.	
Art. 2 (Autorità competente)	L'articolo definisce i compiti dell'autorità competente. Non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo. L'autorità competente nazionale è il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale del Corpo Forestale dello Stato che effettua i controlli previsti dai duc regolamenti.	
Art. 3 (Disposizioni integrative per il coordinamento nelle procedure di controllo sul sistema di licenze FLEGT)	Si tratta delle modalità per la presentazione della licenza e delle autorità che provvedono al relativo controllo. Si prevede che l'autorità nazionale e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli possano richiedere la traduzione della licenza a spese dell'importatore. Si introduce un contributo finanziario fisso per ogni carico, la cui entità viene determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni.	
Art 4 (Registro degli operatori)	Si introduce il registro degli operatori, specificando che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono individuati i requisiti per l'iscrizione, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione e le modalità di versamento. Il registro verrà tenuto dall'Ufficio sistemi informativi automatizzati e telecomunicazioni dell'Ispettorato	



	Generale del Corpo Forestale dello Stato, che opera sui capitoli 7931 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo" e 2890 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo" entrambi afferenti il programma	
	"Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della	
	biodiversità" di pertinenza del centro di responsabilità Corpo Forestale dello Stato.	
Articolo 5	Si introduce la Consulta FLEGT e Timber Regulation, specificando che "Al	
(Consulta FLEGT e Timber	funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane,	
Regulation).	strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della	
	Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi,	
	rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati"	
Articolo 6	Si definisce il quadro sanzionatorio con sanzioni nuove e specifiche.	
Sanzioni		
Articolo 7	Si stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare	
Disposizioni finanziarie	nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le	 -
	amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione	·
	vigente.	
	Si stabilisce, altresì, che i proventi derivanti dai contributi per ogni carico	l
	FLEGT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati	J
	con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma	l
	"Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", afferente la missione "Sviluppo sostenibile" dello stato di	İ
	previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e	
	forestali.	
	Si stabilisce, inoltre, che i proventi derivanti dall'iscrizione al registro degli	
	operatori sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere	
	riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia	!
	della biodiversità", afferente la missione "Sviluppo sostenibile" dello stato di	
	previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e	



forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n.995/2010.

Si prevede, infine, che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata siano riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", afferente la missione "Sviluppo sostenibile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo previste dai due regolamenti.

Si evidenzia, infine come sia le sanzioni che i contributi per ogni carico FLEGT, sia il corrispettivo per l'iscrizione al registro sono istituiti con il decreto legislativo di che trattasi e quindi hanno carattere di novità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

I**⋊** FOSITIVO

1 | NEGATIVO

-3 GIU. 2014

fighere Generale dello Stato



TABELLA RIFERIMENTI NORMATIVI				
a) Regolamento n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati b) Regolamento n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea	Schema di decreto legislativo recante "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".			
1) art. 2 Reg. 2173/2005 2) art. 2 del Reg. 995/2010 3) art. 4 del Reg. n. 2913/1992 (CEE) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario	art. 1 - Definizioni			
1) art 7 del Reg. 2173/2005 2) art. 7 del Reg. 995/2010	art. 2 - Autorità competenti			
art. 5 del Reg. 2173/2005	art. 3 - Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT			
art. 11 del Reg. 995/2010	art. 4 -Registro degli operatori			
art. 10 , comma 1 lett. D) della Legge 96/2013 - (Legge di delegazione europea 2013)	art. 5 -Consulta FLEGT e Timber Regulation			
art. 5 par. 8 del Reg. 2173/2005 e art. 19 del Reg. 995/2010	art. 6 - Sanzioni			
	art. 7 - Disposizioni finanziarie			

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2005, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI LICENZE FLEGT PER LE IMPORTAZIONI DI LEGNAME NELLA COMUNITÀ EUROPEA, REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 OTTOBRE 2010, CHE STABILISCE GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CHE COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;

Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;

Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (UE) n. 925/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;

Visto il regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 27 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le

operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i commi 58 e 59:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Forest Law Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
- 2. Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di 'dichiarazione in dogana' è quella prevista dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia.

ART. 2

(Autorità competente)

- 1. L'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorità nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.
- L'autorità nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui all'articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n. 2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.
- 3. L'autorità nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n.



- 995/2010, anche con il supporto della Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo.
- 4. L'autorità nazionale competente, informata la Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita all'anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010, nel corso del biennio precedente.
- 5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.

(Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT)

- 1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, è messa a disposizione dell'Autorità nazionale competente, preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea.
- 2. L'autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore.
- 3. L'autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo i principi dello sportello unico doganale.
- 4. Nelle more della realizzazione dell'interoperabilità prevista dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalità per l'effettuazione concomitante dei controlli, le strutture dell'autorità nazionale competente collaborano con quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'effettuazione delle verifiche merceologiche dei carichi.
- 5. Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT.
- 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite l'entità, determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 5.

ART. 4

(Registro degli operatori)

- 1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l'Autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1º febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione



- relativi all'anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti-i codici della nomenclatura combinata riportati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.
- 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.

(Consulta FLEGT e Timber Regulation)

- 1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 è istituita la Consulta FLEGT regolamento legno, di seguito denominata Consulta.
- 2. Alla Consulta partecipano:
 - a) Ministero degli affari esteri;
 - b) Ministero dello sviluppo economico;
 - c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - d) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - e) Regioni e Province autonome;
 - f) Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - g) Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
 - h) Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative;
 - i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa ritenga utile coinvolgere.
- 3. La Consulta è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed è convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque almeno una volta l'anno.
- 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.
- 6. Al fine di meglio raccordare le attività di controllo sul taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta fornisce supporto all'autorità nazionale competente per la soluzione di criticità, per la ricerca di priorità ed in generale per le

- attività che fanno capo alla stessa Autorità nazionale competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti:
- a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attività connesse all'attuazione dei regolamenti;
- b) esame di eventuali criticità che dovessero emergere nelle attività di attuazione dei regolamenti;
- c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l'esercizio delle attività prospettate dagli
 aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di
 interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di
 campagne promozionali e di comunicazione;
- d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi;
- e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche promuovendo la realizzazione di banche dati.

(Sanzioni)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai Paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
- 3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
- 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.



- 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.
- 8. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.
- 10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 2. I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5 dell'articolo 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel programma 'Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità', afferente la missione 'Sviluppo sostenibile' dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma 'Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità', afferente la missione 'Sviluppo sostenibile' dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
- 4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 6, comma 10, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma 'Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità', afferente la missione 'Sviluppo sostenibile' dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.





Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n.

46 /CSR del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 995/2010 del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 – che, all'articolo 10, prevede l'adozione di un decreto legislativo, entro un anno dall'entrata in vigore del citato articolo avvenuta il 4 settembre 2013, al fine di dare attuazione ai sopra citati Regolamenti comunitari n. 2173/2005 e n. 995/2010;

VISTO il testo trasmesso dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5412 del 4 giugno 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome il successivo 13 giugno 2014 con nota prot. 2396, che individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente all'attuazione dei sopra richiamati regolamenti;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria tecnica, tenutasi in data 9 luglio 2014, favorevoli al testo con la proposta di alcuni emendamenti da parte regionale sui quali la componente nazionale ha preso atto;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine a schemi di disegni legge e di agricolo

hander of species of the standard of the species of



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME D. TRENTO E BOLZANO

legislativo o di regolamento del Governo in materia di competenza delle Regioni e delle Province Autonome che si pronuncia entro venti giorni;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome hanno condizionato il parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento consegnato in seduta (Allegato 1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati condizionato all'accoglimento delle proposte delle Regioni e delle Province Autonome contenute nel documento di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

II Segretario Antonio Naddeb Il Presidente

Maria Carmela Lanzetta

luc Exansel



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2005 RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI LICENZE FLEGT PER LE IMPORTAZIONI DI LEGNAME NELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 CHE STABILISCE GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CHE COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI

Punto 19) odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di emendamento:

- all'articolo 4, comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le parole "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni";
- all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole "da euro 50" con le parole "da euro 5".
- dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo 6 bis:

Articolo 6 bis (clausola di salvaguardia)

1. "Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali, sulla base di apposite di apposite convenzioni stipulate tra ciascuna Regione o Provincia autonoma e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".

Roma, 10 luglio 2014